



Gubernial-Verlautbarungen.

Z. 1060. (1) Nr. 15590.
U m l a u f s c h r e i b e n
 des k. k. illyrischen Guberniums. —
 Betreffend den Eintritt ausgedienter Capitulan-
 ten der k. k. Armee in die Miliz des Freistaates
 Krakau. — Seine k. k. Majestät haben über
 Ansuchen des Senates des Freistaates Krakau,
 mittelst allerhöchsten Cabinets-Schreibens vom
 26. Juni allergnädigst zu bewilligen geruhet,
 daß ausgediente Capitulanten der k. k. Armee,
 die sich mit ihrem Abscheide ausweisen können,
 in die neu zu errichtende Miliz des Freistaates
 eintreten dürfen, ohne deshalb die österreichische
 Staatsbürgerschaft aufzugeben. — Damit aber
 solche Individuen in der Evidenz der k. k. Unter-
 thanen, welche nicht aus dem Staatsverbande
 treten, verbleiben, und sie selbst gegen die
 Folgen unbefugter Auswanderung, oder der
 Voraussetzung einer Aufhebung der Staats-
 bürgerschaft geschützt werden, so haben in Folge
 allerhöchsten Befehles diejenigen, welche von
 dieser Berechtigung Gebrauch machen wollen,
 die Bewilligung ihrer Landesstelle anzufuchen
 und dieselbe abzuwarten. — Dies wird in Folge
 hohen Hofkanzlei-Decrets vom 28. v. M.,
 Z. 17550, zur allgemeinen Kenntniß gebracht.
 — Laibach am 8. Juli 1836.

Joseph Camillo Freiherr v. Schmidburg,
 Landes-Gouverneur.
 Carl Graf zu Welsperg, Raitenau,
 und Primör, k. k. Hofrath.
 Zeno Graf von Saurau,
 k. k. Gubernialrath.

Z. 1038. (3) Nr. 16671.

V e r l a u t b a r u n g.

Das Kartenspiel „polnische Bank“ wird
 als Hazardspiel erklärt. — Nachdem der Er-
 folg des Kartenspiels „polnische Bank“ genannt,
 bloß vom Zufalle abhängt, so ist dieses Spiel
 ein reines Glücks- oder Hazardspiel, und ge-
 hört unter die verbotenen Spiele, weil mit
 dem allerhöchsten Patente vom 1. Mai 1784,

nicht bloß die in diesem Patente namentlich
 aufgeführten, sondern überhaupt alle heimlich
 und öffentlichen Glücks- oder Hazardspiele
 verboten wurden. — Diese Erläuterung wird
 in Gemäßheit des hohen Hofkanzlei-Decretes
 vom 1. Juli 1836, Zobl 16886, zur allge-
 meinen Kenntniß gebracht. — Laibach am 21.
 Juli 1836.

Joseph Camillo Freiherr v. Schmidburg,
 Landes-Gouverneur.
 Carl Graf zu Welsperg, Raitenau
 und Primör, k. k. Hofrath.
 Leopold Graf v. Welfersheim,
 k. k. Gubernial-Rath.

**Z. 1018. (3) ad Nr. 17050.
 Nr. 33658.**

Concurs-Ausschreibung

vom k. k. böhmischen Landesguber-
 nium. — Zur Wiederbesetzung der bei dem
 k. k. böhmischen Fiscalamte erledigten letzten
 Adjunctenstelle. — Durch die mit hohem Hof-
 kammer-Decrete vom 8. Junid. J., Z. 25538,
 erfolgte Ernennung des Fiscaladjuncten Ma-
 ximilian Müller, zum k. k. Cameralrath in
 Prag, ist bei dem böhmischen k. k. Fiscalamte
 die letzte, mit dem Gehalte von jährlichen
 1000 fl., und der Vorrückung in die höheren
 Gehaltsclassen von 1500 fl., 1800 fl. und
 2000 fl., verbundene Adjunctenstelle in Erle-
 digung gekommen. — Zur Wiederbesetzung
 dieser Stelle wird nun der Concurs bis letzten
 August d. J. mit dem Besatze ausgeschrieben,
 daß diejenigen Competenten, welche sowohl die
 strenge Fiscalprüfung bestanden haben, als
 auch mit den übrigen erforderlichen Eigenschaf-
 ten versehen sind, und diese Stelle zu erlan-
 gen wünschen, ihre mit den gehörigen Zeug-
 nissen belegten Gesuche während der Concurs-
 freist bei dem böhmischen k. k. Fiscalamte ein-
 zubringen haben. — In Gemäßheit der mit
 hohem Hofkammer-Decrete vom 13. Juni 1828,
 Z. 23540, und der Gubernial-Verordnung

vom 8. Juli 1828, Z. 30648, bekannt gemacht allerhöchsten Entschliessung, müssen die Competenten für Fiscaladjunktenstellen 24 Jahre alt, Doctoren der Rechte, tadellosen Lebenswandels, und nach Erlangung des Doctorats drei Jahre entweder bei einem Advocaten, bei einem Fiscalamte, oder bei einer andern lan-

desfürstlichen Justizbehörde in der Praxis gewesen, und mit den Zeugnissen über die bestandene Fiscalprüfung versehen seyn, folglich über alle diese Erfordernisse den Ausweis beibringen. — Prag den 6. Juli 1836.

Heinrich Hruschowsky Ritter von Hruschowa, k. k. Subernial-Secretär.

Kreisämtliche Verlautbarungen.

3. 1047. (2)

Nr. 8657.

K u n d m a c h u n g.

In Folge hohen Subernial-Decrets vom 2. v. M., Z. 14835, wird wegen Beistellung der nachstehend verzeichneten Material-Gegenstände, welche das hiesige Priesterhaus für das

nächste Schuljahr 183⁶/₇ benötigt, am 19. l. M. in den gewöhnlicher Vormittagsstunden bei diesem k. k. Kreisamte eine Absteigerung abgehalten werden. — Dieses wird hiermit den Lieferungs-lustigen zur Kenntniß gebracht. — K. K. Kreisamt Laibach am 2. August 1836.

A u s w e i s

über die für das fürstbischöfliche Diöcesan-Priesterhaus zu Laibach, für das eintretende Schuljahr 183⁶/₇ im Licitationswege bezuschaffenden Material-Gegenstände.

Beiläufige Bedarfs-Quantität	Benennung der Material-Gegenstände
256 Ellen	$\frac{3}{4}$ breites ungenetztes, castorschwarzes Tuch auf Tallare.
177 $\frac{1}{2}$ dto.	$\frac{3}{4}$ detto detto detto detto feinerer Gattung auf Mäntel, Westen und Beinkleider.
76 dto.	Granatfarbenen Perkon zum Mäntelfutter.
266 dto.	gefärbten Canasatz zum Tallarfutter.
375 dto.	1 Elle breite feine Lederleinwand für Hemden.
200 dto.	1 detto größerer detto detto Gattien.
152 Paar	schwarze, gewirkte feine baumwollene Strümpfe.
152 dto.	Kalblederne Schuhe mit Bändern und Pfundsohlen.
38 Stück	Halbcastorhüte.
19 dto.	Solare mit Mäntelchen.
38 dto.	Mäntelschlingen.
18 dto.	schwarze Eingula.
95 Stab	1 Elle breite Hausleinwand für Betttücher.
45 dto.	$\frac{3}{8}$ detto detto detto Handtücher.
1000 Pfund	gegossene Unschlittkerzen zu 8 Stück auf 1 Pfund.
100 dto.	Unschlittkerzen zu 10 Stück auf 1 Pfund.
74 dto.	Leinöhl.
8 $\frac{1}{5}$ Rieß	feines Schreibpapier.
20 $\frac{1}{5}$ dto.	ordinäres Schreibpapier.
82 Buschen	Federtiele.
164 Stück	Blaufliste.
21 Maß	schwarze Tinte.

3. 1039. (3)

Nr. 6786.

K u n d m a c h u n g.

Der bei der Armenfonds-Herrschaft Landspreis erliegende Vorrath von 572 n. d. Cimer an Bau- und Schuttweinen des Jahres 1835,

wird am 25. August l. J., Vor- und Nachmittags im Orte der Herrschaft saszweise licitando verkauft werden. — Die Licitationsbedingnisse und Ausrufspreise können bei der Herrschafts-Administration eingesehen werden. — K. K. Kreisamt Neustadt am 28. Juli 1836.

Stadt- und landrechtliche Verlautbarungen.

Z. 1043. (2) Nr. 5742.

Von dem k. k. Stadt- und Landrechte in Krain wird bekannt gemacht: Es sey über Ansuchen der Anna Caprez, Vormünderinn, und Johann Hoinig, Mitvormund der minderjährigen Kinder, als erklärten Erben, zur Erforschung der Schuldenlast nach dem am 19. Juni 1836 in Laibach verstorbenen Christoph Caprez, die Tagsatzung auf den 26. September d. J., Vormittags um 9 Uhr vor diesem k. k. Stadt- und Landrechte bestimmt worden, bei welchem alle Jene, welche an diesen Verlaß, aus was immer für einem Rechtsgrunde Anspruch zu stellen vermeinen, solchen sowenig anmelden und rechtsgeltend darthun sollen, widrigens sie die Folgen des §. 814 b. G. B. sich selbst zuzuschreiben haben werden.

Laibach den 26. Juli 1836.

Z. 1046. (2) Nr. 5584.

Von dem k. k. Stadt- und Landrechte in Krain wird anmit bekannt gemacht: Es sey über das Gesuch Vogtey-Herrschaft Sonnegg, in die Ausfertigung der Amortisations-Edicte, rücksichtlich der angeblich in Verlust gerathenen, in der Serie 410 bereits verlosteten, der Jilialkirche St. Leonardi in Oberigg eigenthümlichen Aerial-Schuldobligation ddo. 1. Februar 1788, Nr. 1356, à 3 1/4 %, pr. 50 fl., gewilliget worden. Es haben demnach alle Jene, welche auf gedachte Aerial-Schuldobligation aus was immer für einem Rechtsgrunde Ansprüche machen zu können vermeinen, selbe binnen der gesetzlichen Frist von einem Jahre, sechs Wochen und drei Tagen vor diesem k. k. Stadt- und Landrechte so gewiß anzumelden und anhängig zu machen, als im Widrigen auf weiteres Anlangen des heutigen Bittstellers der Vogteyherrschaft Sonnegg, die obgedachte Aerial-Schuldobligation nach Verlauf dieser gesetzlichen Frist für getödtet, kraft- und wirkungslos erklärt werden wird.

Von dem k. k. Stadt- und Landrechte in Krain. Laibach den 19. Juli 1836.

Z. 1032. (3) Nr. 5626.

Von dem k. k. Stadt- und Landrechte in Krain wird der unbekannt wo befindlichen Maria Elisabeth Ostroschnik, oder deren gleichfalls unbekanntem Erben, mittelst gegenwärtigen Edicts erinnert: Es habe wider dieselben bei diesem Gerichte die Frau Johanna Edle v. Lehmann, geborne Freyinn von Zois, und Dr. Lorenz Eberl, Curator der Franz Xaver Freihere von

Zois'schen Kinder, als Augustin Baron von Zois'schen Erben, die Klage auf Verjähr- und Erlöschenklärung der, auf der Herrschaft Scharfenberg im zweiten Saçe haftenden Donations-, respective Cessions-Urkunde ddo. 21. November 1758, intabulirt 10. September 1760, eingebracht, und um die richterliche Hülfe gebethen, worüber zur Verhandlung die Tagsatzung auf den 7. November l. J., Vormittags um 9 Uhr bei diesem Gerichte bestimmt wurde.

Da der Aufenthaltsort der beklagten Maria Elisabeth Ostroschnik und ihrer allfälligen Erben diesem Gerichte unbekannt, und weil sie vielleicht aus den k. k. Erblanden abwesend sind, so hat man zu ihrer Verteidigung und auf ihre Gefahr und Unkosten den hierortigen Gerichts-Advocaten Dr. Joseph Piller als Curator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsache nach der bestehenden Gerichtsordnung ausgeführt und entschieden werden wird.

Es werden die Maria Elisabeth Ostroschnik und ihre Erben dessen zu dem Ende erinnert, damit sie allenfalls zu rechter Zeit selbst erscheinen, oder inzwischen dem bestimmten Vertreter, Dr. Piller, Rechtsbehilfe an die Hand zu geben, oder auch sich selbst einen andern Sachwalter zu bestellen und diesem Gerichte namhaft zu machen, und überhaupt im rechtlichen ordnungsmäßigen Wege einzuschreiten wissen mögen, insbesondere, da sie sich die aus ihrer Verabläumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Laibach den 19. Juli 1836.

Z. 1033. (3) Nr. 5627.

Von dem k. k. Stadt- und Landrechte in Krain wird dem unbekannt wo befindlichen Priester Johann Bapt. Brumati oder Brumati, oder dessen gleichfalls unbekanntem Erben, mittelst gegenwärtigen Edicts erinnert: Es habe wider dieselben bei diesem Gerichte die Johanna Edle v. Lehmann, geborne Freyinn v. Zois, und Dr. Lorenz Eberl, Curator der Franz Xaver Freiherr v. Zois'schen Kinder, als Augustin Baron v. Zois'schen Erben, die Klage auf Verjähr- und Erlöschenklärung der, auf der Herrschaft Scharfenberg im ersten Saçe haftenden Donations- Instrumentes, ddo. 8. August 1753, intab. 9. April 1760, eingebracht, und um die rechtliche Hülfe gebethen, worüber zur Verhandlung die Tagsatzung auf den 7. November l. J., Vormittags um 9 Uhr bei diesem Gerichte bestimmt wurde.

Da der Aufenthaltsort des Beklagten Johann Bapt. Brumati oder Warmati, oder dessen Erben diesem Gerichte unbekannt, und weil sie vielleicht aus den k. k. Erblanden abwesend sind, so hat man zu ihrer Vertheidigung und auf ihre Gefahr und Unkosten den hierortigen Gerichts-Advocaten Dr. Joseph Piller als Curator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsache nach der bestehenden Gerichts-Ordnung ausgeführt und entschieden werden wird.

Es wird dem Johann Bapt. Brumati oder dessen Erben, dessen zu dem Ende erinnert, damit sie allenfalls zu rechter Zeit selbst erscheinen, oder inzwischen dem bestimmten Vertreter, Dr. Piller, Rechtsbeistand an die Hand zu geben, oder auch sich selbst einen andern Sachwalter zu bestellen und diesem Gerichte namhaft zu machen, und überhaupt im rechtlichen ordnungsmäßigen Wege einzuschreiten wissen mögen, insbesondere, da sie sich die aus ihrer Verabsäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Laibach den 19. Juli 1836.

3. 1034. (3) Nr. 5797.

Von dem k. k. Stadt- und Landrechte in Krain wird bekannt gemacht: Es sey über Ansuchen des k. k. Fiskalamtes, in Vertretung der Kirche und Armen der Pfarre St. Martin bei Littay, als erklärten Erben, zur Erforschung der Schuldenlast nach dem am 13. Juni 1836 ohne Hinterlassung eines Testaments verstorbenen Martin Kepiß, gewesenen Pfarreter und Dechant zu St. Martin bei Littay, die Tagsatzung auf den 26. September 1836, Vormittags um 9 Uhr vor diesem k. k. Stadt- und Landrechte bestimmt worden, bei welchem alle Jene, welche an diesen Verlos aus was immer für einem Rechtsgrunde Anspruch zu stellen vermeinen, solchen so gewiß anmelden und rechtsgestend darthun sollen, widrigens sie die Folgen des §. 814 b. C. B. sich selbst zuzuschreiben haben werden.

Laibach den 26. Juli 1836.

3. 1006. (3) Nr. 5303.

Von dem k. k. Stadt- und Landrechte in Krain wird bekannt gemacht: Es sey von diesem Gerichte auf Ansuchen des Vincenz Jaky, wider den Ferni Marn und Johann Stengel, wegen schuldigen 800 fl., in die öffentliche Versteigerung des, den Exquiriten gehörigen, auf 20 fl. geschätzten, vorher Ferni Marn'schen, nun Johann Stengel'schen Gemeintheils, Map. Nr. 173/3 in Illouza, gewilliget, und

hiezuh drei Termine, und zwar: auf den 22. August, 26. September und 24. October 1836, jedesmal um 10 Uhr Vormittags vor diesem k. k. Stadt- und Landrechte mit dem Beisatze bestimmt worden, daß wenn diese Realität weder bei der ersten noch zweiten Feilbietungstagsatzung um den Schätzungsbetrag oder darüber an Mann gebracht werden könnte, selbe bei der dritten auch unter dem Schätzungsbetrage hintangegeben werden würde. Wo übrigens den Kauflustigen frei steht, die dießfälligen Licitationesbedingungen, wie auch die Schätzung in der dießlandrechtlichen Registratur zu den gewöhnlichen Amtsstunden, oder bei dem Executionsführer, Vincenz Jaky, einzusehen und Abschriften davon zu verlangen.

Laibach am 16. Juli 1836.

Aemtlliche Verlautbarungen.

3. 1037. (3) Nr. 460.

Licitation's - Ankündigung.

Von dem k. k. Verwaltungsamte der Staatsherrschaft Adelsberg wird hiemit öffentlich bekannt gemacht, daß vermöge Anordnung der löbl. k. k. Cameral-Bezirks-Verwaltung zu Görz, ddo. 9. Julid. J., Nr. 6779/1229, am 25. August l. J., Vormittags von 9 bis 12 Uhr, und erforderlichen Falls auch Nachmittags von 3 bis 6 Uhr, die nachbenannten, zur Staatsherrschaft Adelsberg gehörigen Dom. Grundstücke und zwar I. an Aecker n: die Suppansäfer in Dorn, Hrasche, Koschana, Landoll, Urem, Feinstutz und Adelsberg; II. an Wiesen: die Wiese Schuppenza in der Verbaner-Alpe nebst Schlebitz und Bisterski Gori, Glinze, Grossrokau, Straschenza, Krainig, Ferkou, Deuz, Rep per velkim Rokau, Deuz u Glinzah, Jersbinou Plat, per Zegounzi, Schleb, Seunig, Shuppenza zu Dorn, Shuppenza in Urem, Shuppenza in Koschana, Shuppenza in Landoll, Shuppenza in Hrasche, Seunig; I. und II. Abtheilung: Bibnig, Kleiarakau u Logi; endlich III. an Gärten: kleine und große Gärten zu Adelsberg, auf sechs Jahre, nämlich vom ersten November 1836 bis dahin 1842, in der Kanzlei der Staatsherrschaft Adelsberg werden verpachtet werden. Es ergeht hiemit an die Pachtlustigen die Einladung mit dem Anhange, daß sie die Bedingungen in den gewöhnlichen Amtsstunden täglich in der dießherrschaflichen Kanzlei einsehen können. — Verwaltungsamt der Staatsherrschaft Adelsberg am 28. Juli 1836.

Gubernial-Verlautbarung.

Z. 973. (1)

ad Nr. 16594.

Nr. 14018.

A V V I S O

Si porta a pubblica notizia che il dì 24 Agosto a. c. alle ore 10 antimeridiane avrà luogo nella sala del Magistrato di Trieste il pubblico incanto per l'impresa delle somministrazioni occorrenti per la casa di pena, in Gradisca, durante il termine d'un anno verso le seguenti condizioni. — Art. 1. Non verrà ammesso alcuno all'incanto qualora non abbia effettuato preventivamente il deposito di Fiorini Mille Duecento (1200) in danaro, od in obbligazioni dello stato, rilasciate in testa dell'aspirante, e portanti interesse in moneta di convenzione. Tali obbligazioni saranno accettate soltanto al cambio dell'ultimo listino della borsa di Vienna, ed il deposito stesso poi verrà restituito dopo terminata l'asta, o durante la medesima, ritenuto quello dell'ultimo obblatore. — Art. 2. Il deliberatario sarà autorizzato di sostituire in qualunque tempo della sua arrenda alla cauzione presentata all'asta, una pieggeria ipotecaria legalmente accettabile, od anche una cauzione mediante obbligazioni dello stato della suddetta qualità, qualora il deposito fosse seguito in contante. — Art. 3. L'imprenditore sarà obbligato di fornire tutto l'occorrente alli condannati nelle Carceri di Gradisca per il corso non interrotto di anni uno, che comincerà decorrere dal 1mo. Novembre 1836, a tutto Ottobre, 1837, meno gli effetti di biancheria, vestiario, coperte, lenzuola, scarpe, medicinali, macchine ed ordigni, riparazione delle medesime, legna cenere sapone occorrente all'istituto di lavoro della casa di pena, li quali articoli tutti verranno provveduti dal sovranò erario. — Art. 4. Le carceri, caseggiati, saranno consegnati all'arrendatore in buon stato, ed in buon stato saranno consegnati tutti gli altri locali attinenti allo stabilimento, cioè: Corpo di guardia, quartieri di Guardiani, camere di lavoro, Cappella, Oratori ecc. — Egli avrà l'obbligo di mantenerli, e saranno a di lui carico tutte le riparazioni, che a termine di legge, e di pratica stanno a peso dei conduttori ed affittuali; come sarà a di lui carico la spazzatura di tutti camini, non-

chè l'imbiancatura ed intonacatura interna di tutti li locali suddetti, qual imbiancatura dovrà esser fatta nel mese di Maggio. — L'intonacatura poi in ogni caso che si rendesse in qualche luogo necessaria, e così l'imbiancatura particolare delle carceri, ed infermerie ad ogni esigenza per medica prescrizione, od ordine dell'amministrazione. — Siccome tanto la fissata imbiancatura, ed intonacatura interna dello stabilimento, quanto le imbiancature straordinarie che occorrono per medica prescrizione possono essere eseguite dalli condannati, così il fornitore sarà tenuto servirsene di questi, pagando una mercede fissa al fondo Criminale di fiorini Cento per tutto l'anno. Le riparazioni dell'i Fabbricati saranno a carico del Sovranò erario. — Art. 5. La consegna dell'i fabbricati sarà constatata da processo verbale eretto da una Commissione da nominarsi dall' Eccelso Governo coll' intervento dell' I. R. Amministrazione delle Carceri, e l'imprenditore dovrà all' espiro del Contratto farne la riconsegna nell' istessa forma, e senza degrado. — Art. 6. L'imprenditore avrà l' uso della Cucina e degli altri luoghi che presentemente si adoperano per le bugate, magazzini di commestibili e combustibili nelli locali dello Stabilimento. — Art. 7. Viene all' imprenditore accordato di potersi servire dei condannati, per tutti i lavori relativi al servizio e polizia interna delle Carceri, adoperandoli cioè per spaccar legna, spazzar li locali, lavar li pavimenti e biancherie, attinger e portar acqua dalli pozzi interni dello stabilimento stesso, pulire le stoviglie di Cucine, distribuire gli alimenti senza che per questi abbia da pagare ad essi veruna indennizzazione. Ogni altro servizio, che dovesse far eseguire dai condannati tanto nell' interno, quanto da quelli a pubblici lavori fuori dello stabilimento, dovrà essere pagato dal fornitore mensilmente colle norme dell' articolo 8vo. se per una giornata, e per meno, dietro a quanto stabilirà l' Amministrazione salvo il regolamento all' Eccelso Governo. Nel caso però che per qualche ragione si trovasse di non accordargli Condannati tanto per la polizia interna, quanto per altri lavori suindicati, non avrà per questo l' Impresa diritto a verun compen-

so, ma dovrà farli eseguire a tutte sue spese, mediante persone riconosciute idonee ed oneste, ed accettate dall' I. R. Amministrazione. — Art. 8. Se però egli dovesse servirsi de' Condannati medesimi per altri lavori, fuori di quelli specificati all' articolo settimo, facendoli lavorare in oggetti di propria economia, in tal caso sarà obbligato di pagare una mercede giornaliera di Carantani diciotto (18) dal primo Aprile a tutto Ottobre, e di carantani quattordici (14) dal primo Novembre a tutto Marzo, quale andrà a beneficio del fondo Criminale. In tale categoria di spese deve essere considerata la mercede di un Cuoco principale nella cucina di due pancocoli, e fornaj che saranno destinati dall' Amministrazione dal numero dei condannati. — Art. 9. L' arrendatore ad eccezione degli effetti di biancheria, vestiario, fornitura di letti, di tela, di lana, scarpe, macchine, medicinali, dovrà provvedere e mantenere qualunque siasi altro oggetto mobigliare ed utensili per uso delle Carceri, Infermerie, Cucina, Lavandaria, dispensa, Laboratori, Corpo di Guardia, Caserma dei guardiani, ed altro. — Art. 10. Il Sovrano Erario lasciando che in continuazione restino in uso gli effetti mobili, che vi sono attualmente di sua appartenenza, si consegneranno perciò dietro inventario, e stima di due periti, uno ellegibile per parte del Sovrano Erario, e l' altro dall' arrendatore. Per effetti mobili avvertisi che non si intendono le macchine ed ordigni necessarj al lavoro dei condannati, e che dalli medesime vengono adoperati, come: rocche Telaj macchine ed utensili da spegnere il fuoco ecc. quali non verranno consegnati all' arrendatore. — Art. 11. Sarà eretto dalla Commissione sunominata all' articolo 5to il relativo processo verbale di consegna, e di rinunzia, dove si comprenderanno tutti gli oggetti di qualunque specie, che dallo stabilimento verranno consegnati e ricevuti. La stima di questi verrà pronunciata, come se l' oggetto fosse nuovo, per poi diminuire il valore in proporzione del degrado che risultasse dall' uso fatto, dividendo gli oggetti in quattro classi, cioè: nuovo buono, mediocre e riparabile con utile, ed irreparabile, per il che l' Inventario dovrà indicare la quantità degli oggetti, la Classe a cui appartengono, la stima come nuovi, ed il loro va-

lore in attualità di consegna. — Art. 12. Per divenire alla calcolazione del valore medesimo sarà sempre preso per norma, che la seconda classe abbia un degrado sopra la prima di un quaranta per cento (40 p. 100) per lo meno, e la terza sopra la seconda di un trenta per cento (30 p. 100) cosicchè, se un oggetto nuovo costa 100 f. (cento fiorini), allorchè sia ridotto al grado di mediocrità non può essere calcolato più, ma bensì meno, secondo i casi, di trenta fiorini, tanto nella consegna, quanto nella restituzione. — Art. 13. In caso di disparità nell' opinione di due periti, dovrà essere pronunciato definitivamente da un terzo nominato dall' incaricato a presiedere la commissione sunominata. — Art. 14. Al momento della rinunzia che farà l' arrendatore del servizio, si procederà ad un eguale operazione coll' intervento dell' Imprenditore, che vi deve subentrare. Il maggiore, o minore importo che risulterà dei due inventarj di possesso o di rinunzia, sarà contemplato a debito od a credito dell' arrendatore cessante. Trovando l' Eccelso Governo d' interesse erariale di fare amministrare per conto regio l' arrenda, in questo caso dovrà esser tenuta per norma invariabile la Stima degli effetti dell' Inventario e contratto spirato, ed aver luogo soltanto per parte dei periti la classificazione colle norme dell' articolo 12do. — Art. 15. Tutti gli oggetti menzionati agli articoli 10 e 14, che saranno consegnati al termine dell' arrenda dovranno appartenere alla classe dei mediocri, per lo meno, mentre non si accetteranno articoli al di sotto della Classe sunominata, ma dovranno anzi questi, se n' esistessero, essere sul momento asportati dallo stabilimento. — Art. 16. Il Sovrano Erario non buonificherà all' arrendatore perdita che potesse soffrire relativamente agli oggetti consegnatigli, se non se nel caso d' incendio, o di furto con rottura, non dipendente in verun caso da sua colpa, o da quella dei suoi agenti. In questi due casi sarà constatata la perdita con processo verbale, da erigersi nello spazio di 24 ore dal Commissariato distrettuale coll' intervento dell' Amministrazione delle carceri. — Art. 17. Cadaun condannato riceverà ogni giorno dal fornitore gli alimenti, secondo le seguenti proporzioni, cioè — *Condannati sani al Carcere semplice e*

Auro. — Domenica Pranzo. Mezzo boccale di minestra composta da cinque lotti Risetta, e cucinata nel Brodo di carne, un quarto di funto di Carne di manzo cotta, ed un quarto di boccale di Zuspeis, consistente in patate, del peso di lotti ventiquattro crude, condite con mezzo lotto di Lardo, un pò di aceto e mezzo lotto di farina, con un pò di pepe, cipolla ec. ec. — Lunedì Pranzo. Mezzo boccale di minestra composta da quattro lotti orzo, e due lotti fagioli, condita con un lotto Lardo due terzi di funto di Polenta, consistente in un terzo di funto di farina di formentone, condita con un lotto buttiro ed un lotto formaggio, e sale a sufficienza. — Martedì Pranzo. Due Knödel composti da lotti otto farina bianca, e di due lotti pane bianco disfritto in un lotto di lardo, ed impassati in $\frac{1}{10}$ d' uovo, e que ti cotti nella quantità di mezzo boccale d' acqua, con il relativo sale, pepe e Cipolla. — Lotti otto Crauti o Rape conditi con mezzo lotto di Lardo, con un quarto lotto di farina, cotti nella tenuta di un quarto di boccale. — Mercoledì Pranzo. Mezzo boccale di Minestra composta come il Lunedì come pure due terzi di funto di polen'a, preparata e condita come il Lunedì. — Giovedì Pranzo. Come il Martedì. — Venerdì Pranzo. Mezzo boccale di minestra composta come il Lunedì, soltanto dovrà essere condita, invece che con un lotto di lardo, con un lotto d' oglio. Polenta come il Lunedì. — Sabato Pranzo. Mezzo boccale di minestra, composta di dieci lotti fagioli, ed otto lotti Crauti o Rape conditi con un lotto farina disfritta in un lotto oglio, sale, pepe, cipolla a sufficienza. Lotti quattro formaggio nostrano fresco, ovvero vecchio. — Tutti li giorni. Un funto 16 lotti pane, composto di un terzo di farina di frumento, e due terzi farina di segala, ben arrostito, saporito, e non più vecchio di due giorni. — *Condannati ammalati.* — Prima Dieta. Mattina, un quarto boccale di brodo abbrustolato, composto da un lotto farina, mezzo lotto buti-ro, ed un pò di Chimel, con due lotti pane bianco da essere entro bagnato. — Mezzogiorno e Sera, due lotti pane bianco bagnato in un quarto boccale di Brodo di Carne. — Seconda Dieta. Mattina, come la prima Dieta. — Mezzogiorno, Gries o Paste fine

cucinate in un quarto boccale di brodo di Carne. Lotti quattro di frutta cotte, cioè: susini, peri, pomi, ecc. ecc. ben preparati e saporiti nella tenuta di un ottavo di boccale. Pane bianco lotti otto. — Sera, Gries o Paste fine come al mezzogiorno. — Terza Dieta. Mattina, come la prima Dieta. — Mezzogiorno, un quarto boccale di brodo di Carne, con entro cucinati tre lotti Gries, cinque lotti paste fine, o riso, ovvero quattro lotti orzo fino. Un terzo di funto di Vitello, oppure agnello formato in sguazzetto, della tenuta di un ottavo boccale, ben saporito e preparato. Un ottavo di boccale di verdura, o fruta cotte, ben saporite e condite. — Otto lotti pane bianco, ed un ottavo di boccale di vino. — Sera. Un quarto boccale di brodo di carne entro cucinati tre lotti Gries, cinque lotti paste fine, ovvero quattro lotti orzo fino. Otto lotti pane bianco. — Quarta Dieta. Mattina. Come la prima dieta. — Mezzogiorno. Un quarto boccale di brodo, come la terza Dieta. Otto lotti carne di Manzo cotta senza ossa e nervi. Un quarto boccale di Zuspeis, composta da 24 lotti di patate; ovvero da otto lotti di Crauti o Rape garbe, oppure verdura fresca, condite con mezzo lotto di farina, e mezzo lotto di buttiro, con sufficiente pepe, cipolla, sale ecc. ecc. Mezzo funto di pane di tutta farina. Un quarto boccale di Vino. — Sera. Un quarto boccale di brodo, come alla terza Dieta. Mezzo funto di pane come al mezzogiorno. — Oltre alle suddette metodiche prescrizioni, sarà tenuto l' arrendatore di fornire in ogni caso straordinario, in cui se ne palesasse il bisogno, agli ammalati, vino, aceto, uova latte, e brodo, questo però soltanto a seconda delle mediche prescrizioni. — Sarà anche tenuto l' arrendatore di somministrare agli riconvalescenti, o risentiti fuori dell' ospedale, vino, ed una razione di Carne, qualora dal medico fosse riputato necessario, e quest' oltre alla porzione giornaliera competente ad un sano, ovvero una dieta normale, con adesione dell' amministrazione. — La terza e quarta Dieta, fuori dell' ospedale non avrà luogo che in conseguenza di sofferta malattia e per il periodo di giorni otto. Per un caso speciale dovrà riportarsi l' approvazione dell' Eccelso Governo per un tempo illimitato, senza che il fornitore possa ripe-

tere pagamento nell' esposta circostanza. Sarà tenuto inoltre di corrispondere la quarta Dieta a quei pochi condannati che l'amministrazione della casa destinata per la lettura dei libri religiosi, nelle giornate festive, nonchè agli infermieri col ragguglio di uno per ogni dieci individui ammalati, sì per li maschi, che per le femmine. Inoltre dovrà corrispondere in generale alli condannati sani il vito di Domenica nel giorno natalizio di SUA MAESTA' L' IMPERATORE nostro graziosissimo Sovrano e la prima festa di natale. — Art. 18. Per non lasciare all' arbitrio del fornitore il quantitativo della Carne, da cui dovrà formarsi il brodo, tanto per gli ammalati, quanto per li sani in quei giorni, che a tenore dell' anzidetto prospetto dovranno ricevere la minestra in brodo, ed una porzione di carne, viene stabilito, che: *a.* sia somministrato per ogni individuo sano mezzo funto carne. *b.* e per ogni individuo ammalato tre quarti di funto. — Tanto per gli ammalati quanto per li sani si dovrà intendere, per ogni funto di carne, $\frac{2}{3}$ z . carne senza ossa, ed un terzo funto testa, piedi ed ossa, ed in mancanza di questi dovrà essere convertito l' importo ed acquistarsene altrettanta carne di manzo per l' oggetto sunominato. — Il brodo per gli individui sani, nei giorni che va disgiunto per essi da porzione di carne, dovrà ritrarsi da funti 6 di testa, ossa e piedi per ogni 25 individui sani. — Art. 19. Nella stagione in cui le patate vegetano, e mancano li Crauti o Rappagarbe, dovrà essere alternato con una minestra adattata nel corso della settimana come verrà fissato dall' Amministrazione. — Nelle vigilie di precetto, al brodo verrà sostituito l' oglio nella quantità stabilita per il Venerdì e sabato. Tale commutazione avrà luogo anche per li condannati di religione tollerata nelle loro quadragesime e vigilie; e la carne che compete nelle giornate di Domenica verrà compensata terminato il tempo dei loro digiuni. — Art. 20. Per li condannati che si trovassero nelle carceri di religione ebraica, quali in caso di malattia e nelle loro feste, in forza dell' Eccelsa Aulica risoluzione 3 Agosto 1790, possono secondo gli usi e dogmi di loro religione fare apparecchiare a proprie spese l' alimento da qualche loro confratello, l' imprenditore sarà obbligato di lasciare ciò eseguire nella cucina delle

Carceri, somministrandovi il fuoco necessario, senza aver diritto a compenso. — Il fuoco pure sarà somministrato, e l' occorrente per cuocere quanto venisse accordato alli condannati quell' aggiunta di sostentamento col soldo di loro ragione derivante dal premio dei lavori. — Art. 21. Per le ore della distribuzione dovrà l' arrendatore attenersi strettamente alli metodi, che all' autorità sorvegliante piacesse di stabilire. — Art. 22. L' Imprenditore è tenuto di fornire la paglia tanto agli condannati, quanto agli guardiani in ragguglio ogni volta di venticinque (25) funti per ogni individuo, la quale dovrà essere di Segala ben asciuta, e non tritolata. — Art. 23. La paglia verrà cambiata ogni due mesi nell' estate, ed ogni tre mesi nell' inverno, qual cambiamento avrà luogo per la prima volta col giorno 1. Novembre 1836, ben inteso però, che per tutti li condannati, ne quali si scuoprassero delle immondizie, o per incomodi di salute constatati, dovrà succedere il Cambio in qualunque momento dietro l' ordine dell' amministrazione della Casa di Castigo. La paglia che avrà servito una volta sarà asportata per non più rientrare nello stabilimento. — Art. 24. Il fornitore somministrerà catene, fascette di pelle conformi al campione che gli verrà consegnato dalla commissione all' assunzione dell' inventario per le Balce de' condannati, fornirà pure gli instrumenti, ed attrezzi relativi, e dovrà sempre aver in magazzino sufficiente numero di catene, di un peso proporzionato alle condanne, e per applicare o variare a seconda delle prescrizioni, dell' amministrazione, e del medico incaricato. — Qualunque lavoro, ed operazione relativa agli stessi, o al porre o sciogliere le catene dei condannati sarà a carico dell' arrendatore. — Art. 25. Sarà dovere dell' arrendatore di provvedere ogni carcere e camera di lavoro con una seggetta di larice impecchiata di dentro, e nel fondo anche all' esterno con i relativi coperchj ben otturata ed incerchiata di ferro. Sarà la medesima rinfrescata di pece ad ogni ordine dell' amministrazione, o medico parere. — Art. 26. L' arrendatore manterrà in buon stato per ogni carcere una mastella di rame con coperchio simile ben stagnata all' interno per l' acqua da bere, a quest' oggetto egli servirà di quelle attualmente esistenti nello

stabilimento, che verranno al medesimo consegnate. — Oltre li recipienti di legno in uso pel trasporto dell'acqua ed altri che sarà per ricevere all'assunzione dell'arrenda, somministrerà il numero necessario per completare il quantitativo occorrente per ogni categoria, e rimpiazzerà quelli che verranno riconosciuti di bisogno all'assunzione dell'inventario o durante il corso della sua impresa, non atti al servizio e decenti, niente eccettuato. — Art. 27. Tutti gli oggetti di cucina e mastelle di rame, che verranno consegnati all'arrendatore, e tutti gli altri che dovesse acquistare, come necessari alla cucinatura delle vivande, dovranno essere stagnati ogni volta che il bisogno lo richiedesse a carico dell'impresa. — Art. 28. Essendo un oggetto di grande importanza per la salute dei condannati la premessa operazione di stagnare li utensili di cucina e mastelle di rame per l'acqua, quindi l'amministrazione della casa; e gli ufficiali di Sanità avranno diritto d'introdurvi quelle discipline che riputeranno necessarie per l'esecuzione, ed in caso di ritardo, o negligenza di farle eseguire a tutte spese dell'arrendatore. — Art. 29. Sarà dovere dell'arrendatore di conservare per ogni divisione un lavamano di rame, che gli verrà consegnato onde contener acqua per poter li condannati lavarsi la faccia, e le mani ad ogni bisogno. — Art. 30. Ogni condannato sarà a spese dell'arrendatore provveduto al bisogno di una cosiddetta piadenella, e d'un boccale di terra e di un cucchiajo di osso. Qualunque rottura eventuale sarà a carico dell'arrendatore. — Art. 31. La lavatura degli effetti di qualunque categoria, che verranno cambiati a termini dell'Istruzione, che riceverà dall'amministrazione, sarà a spese e carico dell'arrendatore, che dovrà a tal effetto fornire il sapone e cenere necessaria, il consumo delli quali generi per norma del fornitore viene in via approssimativa calcolato a fusti quaranta Sapone, Cenere Metzen novanta al mese. Legna da fuoco calcolata già all'articolo 35. il più, od il meno del consumo sarà ad utile o disutile del fornitore. La mano d'opera verrà prestata dalli condannati colle indicazioni portate dall'articolo 7mo. — Art. 32. L'imprenditore dovrà somministrare gratuitamente tanto l'acqua da bere, che per il mangiare quanto per ogni altra esigenza delle liscie, e dello stabilimento. —

Art. 33. Farà, l'appaltatore sbarbare li condannati ogni otto giorni, e radere li capelli ogni mese, con avvertenza però, che a quelli oltrepassanti gli anni cinquanta e cui non resti un anno intiero fino la sortita dalle carceri li taglio delli capelli non avrà luogo se non dietro assoluto bisogno, e sempre in seguito ad un ordine dell'amministrazione. Art. 34. Sarà obbligo dell'arrendatore di somministrare l'oglio occorrente per illuminazione, sia interna che esterna della carceri, camere di lavoro, ed altri locali interni dello stabilimento, camere dei Guardiani, corpo di Guardia militare, posti di sentinelle, ingresso negli alloggi dell'amministratore, Controllore, Cappellano, ed in fine per tutte le altre lanterne fisse ed a mano, che sono attualmente sistemate nello stabilimento, avvertendo, che l'oglio dovrà essere di buona qualità, ed il lucignolo adattato proporzionatamente per dare un lume sufficiente chiaro, e che le lanterne fisse dovranno essere costantemente accese in tutte le stagioni dalle prime ore della sera sino al giorno chiaro susseguente, e la lampada per la chiesa anco in tutto il giorno. Il consumo dell'oglio viene calcolato approssimativamente fusti Cento Sessanta, (160) al mese. Il di più, o meno del Consumo sarà a comodo ed incomodo dell'arrendatore. Per ogni altra lanterna, che potesse venir aumentata d'ordine dell'Eccelso Governo, l'oglio verrà pagato separatamente a prezzi mercuriali. — Art. 35. Sarà obbligato parimente di fornire le necessarie candelle per la Cancelleria dell'amministrazione, le legna da fuoco per la cucinatura delle vivande e decocti fatti ad opera degli infermieri delle carceri, quelle per la lavatura degli effetti di vestiario, Biancherie, Bagni metodici e straordinarij ecc. ecc., restando a carico del Sovrano Erario la legna e Cenere occorrente alla purgatura de filati. Il consumo della legna lunga viene calcolato approssimativamente per norma del fornitore, a klaster dieci al mese. — Il maggiore o minore consumo sarà a carico ed utile dell'impresa. — Inoltre le legna per la Cucina dei Guardiani, stufie nelle Carceri, Caserme, Corpo di Guardia, ed infrascritti Pauschali annui agli impiegati. Per norma delle somministrazioni è stabilita la seguente proporzione fissata dall'I. R. Ragionateria Provinciale dello Stato, e superiormente approvata, cioè:

Nro. 1. Cancelleria	Legna Klafter	Candelle funti
„ 2. per le Stufe	4	25
	70	—
	<hr/>	
	Somma 74	25
D E P U T A T I		
All' amministratore	9	80
Al Controllore	9	80
„ Curato	6	50
„ Sergente	5	40
Ai Caporali e Guardiani	31	—
	<hr/>	

Somma 60 250

La legna dura dovrà essere morellata, asciuta, lunga piedi due pollici sei misura di Vienna, e sarà esclusa la misura con crociera. — Art. 36. Nel caso che l'Eccelso Governo trovasse necessario di aumentare il numero delle stufe, o delle lanterne, come si è detto al articolo 34, ovvero il personale di custodia, l'arrendatore dovrà somministrare li combustibili ed altri effetti necessarj verso pagamento dall' Erario a prezzi mercuriali. — Art. 37. Sarà a carico dell' arrendatore la cera, vino, oglio, per tutte le diverse funzioni della cappella lavatura e riparazioni d' arredi sacri e tutte le altre spese necessarie all' esercizio del culto divino nessuna cosa eccettuata, al qual effetto verranno ad esso consegnati tutti gli arredi come all' articolo 10mo. — Art. 38. Siccome l' arrendatore non ha veruna ingerenza sopra le macchine da lavoro ed ordigni dell' arte, così questi non verranno all' assunzione dell' inventario al medesimo consegnati, ma dovranno invece restare in custodia dell' amministrazione. — Per tutti li lavori occorrenti allo stabilimento ed al fornitore spettanti, od eccettuati dall' articolo 7mo., che l' amministrazione, trovasse di poter far eseguire dalli condannati, sarà dovere servirsene degli stessi, pagando la mercede stabilita dall' articolo 8vo. — Art. 39. L' Arrendatore dovrà avere sempre in magazzino delle carceri un sufficiente deposito di frumento e segala, dalli quali e non altrimenti saranno ricavate le farine per il pane dei condannati sani, farina, Semel-Mehl per gli ammalati, legumi, vino sufficiente per far fronte ai bisogni almeno di un mese. — Questi generi di commestibili e Vino prima di essere introdotti, dovranno venir assoggetta i all' esame di una Commissione, composta dall' amministrazione, ed ufficiali

di sanità incaricati del servizio delle carceri. La suddetta commissione riconoscerà pure giornalmente li alimenti da corrispondersi agli condannati sani ed ammalati, restando oltre alle suddette discipline in facoltà dell' Eccelso Governo di stabilire a carico dell' arrendatore quelle maggiori cantele per la sorveglianza del vito che saranno riputate più confacenti allo scopo, qualora il metodo vigente si ravvisasse non bastante e non idoneo a garantire al condannato i più sani alimenti. Li grani prima di esser introdotti nei magazzini di deposito, saranno ventilati e crivellati prima di esser macinati. — Il vino dovrà esser di buona qualità, e del raccolto dell' Istria, o dell' Friuli, esclusa ogni altra derivazione. — Il pane tanto per li condannati sani, che il Brod-Semel per gli ammalati sarà fatto nell' interno dello stabilimento delle carceri in un locale che gli verrà destinato dall' amministrazione ad opera dei condannati atti al mestiere coll' obbligo richiamato dall' articolo 8vo. Per la cucinatura che verrà eseguita dalli medesimi condannati sarà tenuto servirsi del forno attuale, essendo vietata l' introduzione d' altro pane. — Delle farine destinate per il pane, prima di esser usate dovrà esser levata la crusca, così dalla farina gialla per la polenta. — Potrà servirsi tanto delli stacj, che sogliono adoperarsi per l' I. R. Militare, quanto d' ogni altro, coll' espressa condizione, però, che sempre debban esser lavati funti due (2) di crusca da funti (100) farina di frumento, e funti sei (6) di crusca da funti cento (100) farina di Segala, e così in proporzione. — Art. 40. La suddetta Commissione potrà rifiutare qualunque genere anche se fosse stato preventivamente accettato, e che avesse ricevuto un grado di deterioramento nel Deposito, per cui meritasse

di essere escluso, ed in tal caso dovrà l'arrendatore sostituirvi sul momento, e ritardando sarà in facoltà dell'Amministrazione di provvedere, a tutte sue spese, trattenendo il prezzo nel primo pagamento, che sarà in corso per le fatte somministrazioni. — Art. 41. Cadaun amalato avrà una scodella, un piatto, un cucchiajo d'osso, un boccale per il vino, una fiasca per l'acqua, un bicchiere, un orinale, una sputarolla a mano, e vi sarà una seggetta ogni due letti. Potranno essere conservati in uso gli effetti attualmente esistenti, salvi gli aumenti, e rimpiazzj che fossero riputati necessarij in corso dell'arrenda. Tanto li suddetti aumenti, che li rimpiazzj necessarij saranno a carico dell'arrendatore. Però per l'esecuzione delli stessi dovrà essere osservato il disposto dell'articolo 8vo. — Art. 42. L'amministrazione accorderà all'Impresa, oltre un Capoinfermiere, nel ragguaglio di uno per dieci Individui ammalati anche un conveniente numero di condannati per servire come infermieri, sì per le femime che per i maschi; ben inteso però, che se in un infermeria si trovasse un minor numero di ammalati per ragioni sanitarie, l'imprenditore non avrà alcuna pretesa per l'aumento degli infermieri, che potesse richiedere la particolarità del caso. A questi tali individui, in vece del competente trattamento alimentare avrà l'obbligo di corrispondere la quarta dieta, un quarto ($\frac{1}{4}$) boccale vino, ed un ottavo ($\frac{1}{8}$) boccale aceto, qualora quest'ultimo non venisse opposto dal medico. — Art. 43. Somministrerà pure l'occorrente per i profumi necessarij alle carceri, fascie, lanette, fili, bendagj spugne, sospensori, Cinti, candelle, fuoco, o carbone necessario per fumenti, impiastri, cataplasmi ecc. ecc., ed ogni altro articolo, nessuna cosa eccettuata per l'uso dell'Infermeria e degli ammalati ad eccezione degli medicinali. Sortito dall'Infermeria un ammalato, sarà bruciata la paglia, purgati li materazzi, paglioni, lenzuola, e la lana sarà anche pettinata a spese dell'arrendatore. — Li Cinti dei Condannati, alla loro sortita, saranno a carico del fornitore. Per norma dell'impresa viene calcolato, in via media approssimativa, il dispendio di fiorini Settanta all'anno. Il maggiore o minore dispendio sarà a comodo ed incomodo dell'imprenditore. — Art. 44. Se fosse per av-

ventura compromesso il serviggio, tanto per troppa familiarità trà l'Arrendatore, o li suoi agenti, ed i Condannati, quanto per segrete intelligenze, o per compassione tendente a migliorare la sorte dei condannati medesimi, ovvero per negligenza, imprudenza, mancanza di zelo, in esecuzione degli obblighi di sopra descritti, sarà decaduto dal beneficio dell'arrenda, e sarà autorizzato l'Eccelso Governo di tenere immediatamente un nuovo incanto, o se più piacesse di far somministrare alla Casa di Castigo il necessario per proprio conto, e ciò a tutto pericolo e spese dell'arrendatore, senza ch'egli possa pretendere dei vantaggi, che in tal caso si potessero ritrarre in confronto dei prezzi da lui contrattati. Nel caso di nuovo incanto per inesecuzione del Contratto spetterà all'I. R. Governo di stabilire per prezzo fiscale quella somma che crederà conveniente. — Art. 45. L'impresa non potrà introdurre nelle Carceri verun agente, senza previamente proporre la nomina all'Amministrazione, la quale per ammetterlo si assicurerà della di lui capacità probità, ed onestà, intendendosi però, che resterà sempre l'impresa per li suoi agenti garante, e risponsabile. Nessun'altra persona potrà dallo stesso essere introdotta per alcun titolo, senza prima aver chiesto permesso ogni volta all'Amministrazione. — Art. 46. Verrà pagato all'imprenditore per ogni giorno di presenza di un condannato, quel tanto che nel giorno dell'asta sarà stato deliberato, avvertendosi, che da questo importo il Sovrano Erario avrà diritto di ritenersi tutte quelle somme, che avesse pagato per conto dell'arrendatore in causa dell'inecuzione degli obblighi sumenzionati o di somministrazioni ad esso fatte. — Art. 47. Li pagamenti succederanno mensilmente dopo verificata la liquidazione per parte dell'I. R. Ragionateria provinciale dello stato, dei conti relativi, quali dovranno esser presentati all'amministrazione delle carceri, alla più lunga nei primi cinque giorni del mese successivo per l'antecedente. Affine poi di abilitare più facilmente l'imprenditore a far fronte alla spesa di tale fornitura, verrà ad esso durante li primi cinque giorni di cadaun mese pagata dall'I. R. Fondo Criminale in Gorizia un'anticipazione di fiorini Ottocento (800). Qualora però diminuisce il numero dei condannati in modo tale da lasciare esposto l'erario,

pagando la sovvenzione medesima, verrà questa pure diminuita, e ridotta presuntivamente a due terzi ($\frac{2}{3}$) dell' importo totale della fornitura, e viceversa verrà aumentata.

— Art. 48. Qualunque aumento nei prezzi di viveri, od altro che succedesse nel corso dell' arrenda non darà diritto all' imprenditore di richiedere un abbuono sopra il prezzo assunto al momento della licitazione, e così nel caso opposto di una diminuzione dei prezzi il Sovrano Erario non avrà diritto di domandare un ribasso sul prezzo contrattato. — Art. 49. Qualunque ricorso all' Eccelso Governo contro l' operato dell' amministrazione dovrà esser interposto presso l' amministrazione stessa nel termine di ore 24, e presentato dalla medesima entro li successivi tre giorni. — Art. 50. Se tre mesi avanti l' espiro dell' epoca indicata all' articolo terzo per la durata dell' arrenda presente non venisse data la disdetta o da una, o dall' altra parte s' intenderà continuato il contratto alle medesime condizioni. Compiuta l' epoca sopradetta dovrà cessare il contratto, premessa però dalle parti contraenti la disdetta tre mesi prima. S' intende però, che qualora avesse a succedere la suddetta prolungazione, l' arrendatore dovrà supplire a tutti gli obblighi che cadessero nei diversi mesi, per li quali ancora continuasse l' arrenda sunominata. — Art. 51. Tanto il bollo competente per il presente contratto, quanto gli altri bolli per l' atto di cauzione, e per li pagamenti che ricevesse l' arrendatore dall' erario staranno a tutto suo carico. — Il protocollo d' asta che unito alle presenti condizioni terrà in ogni caso luogo di contratto, sarà obbligatorio per l' arrendatore dal momento della di lui sottoscrizione, e pel Sovrano Erario dal giorno che seguirà l' approvazione, rinunciando nello stesso punto l' arrendatore al diritto che può derivargli dal §. 862. Codice civile universale in merito di ritardata approvazione. — Resta libero all' Eccelso, Governo, od all' autorità alla quale spetta di sorvegliare all' esecuzione del contratto di prendere tutte le misure atte all' osservanza del contratto medesimo rimanendo dall' altro canto al deliberatario riservato il diritto di rivolgersi ai tribunali di giustizia per tutti quei titoli e competenze, che credesse poter risultargli dal contratto ridetto. — Per l' esecuzione del premesso contratto d' arrenda viene stabilito per prezzo fiscale

carantani 12 $\frac{28}{32}$ per cadaun condannato ogni giorni. TRIESTE il dì 23 Giugno 1836.

Aemtlliche Verlautbarungen.

Z. 1042. (2) Nr. 69.

Verpachtung, Licitation.

Von der Inspection der krainisch-ständischen Realitäten zu Laibach wird hiemit bekannt gemacht: Es seye von der hochlöblichen krainisch-ständischen Verordneten Stelle, mit Beschlusse vom 19. Juli 1836, Z. 204, die Verpachtung der gesammten, zu dem ständischen Gute Unterturn außer Laibach gehörigen Acker und Wiesen, mit Einschluß der Wiesen am Laibachflusse bei Lippe und Marga, auf sechs nacheinander folgende Jahre, vom 1. November 1836 bis hin 1842, angeordnet, von der Inspection aber hierzu die öffentliche Versteigerung auf den 25. August 1836, in den vormittägigen und nachmittägigen Amtsstunden in Loco des Schloßgebäudes zu Unterturn festgesetzt worden, wozu demnach alle Pächter, Liebhaber mit dem Beisatze eingeladen werden, daß sie die Licitationsbedingungen sowohl bei der Licitation, als auch vorläufig bei der Inspection im Amtlocale des k. k. Bezirks-Commissariates Umgebung Laibachs einsehen können. — Inspection der krainisch-ständischen Realitäten in Laibach am 1. August 1836.

Z. 1045. (2) Nr. 11837/2309 Z. M.

C o n c u r s.

Im Bereiche der k. k. kroylichen Cameral-Gefällen-Verwaltung sind drei Bezirks-Verwaltungs-Kanzellistenstellen mit den Gehältern jährlich 400, 300 und 250 Gulden Conv. Münze definitiv zu besetzen, wozu die Bewerbungsfreit bis Ende August d. J. hiemit festgesetzt wird. — Jene Individuen, welche sich um eine dieser Kanzellistenstellen, oder für den Fall, daß die zwei mit dem höheren Gehalts verbundenen Dienstplätze durch graduelle Vorrückung, oder sonst vergeben werden sollten, um die hierdurch sich erledigenden Dienststellen bewerben wollen, haben ihre Besuche vor Ausgang obigen Concurs-Termines im vorgeschriebenen Dienstwege hiervort zu überreichen, und sich darin über ihre bisherige Dienstleistung, eine gute Moralität, dann Manipulations- und Sprach-, wie auch sonstigen Kenntnisse, und insbesondere über den Umstand auszuweisen, ob sie mit einem Beamten der hiesländigen Bezirks-Verwaltungen, und in welchem Grade verwandt oder verschwägert sind. — Von der k. k. kroylichen Cameral-Gefällen-Verwaltung. Laibach am 27. Juli 1836.